

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e gestione degli orti urbani ai cittadini aventi i requisiti richiesti, al fine della coltivazione senza fini di lucro, della creazione di attività produttiva di sussistenza nonché della diffusione di pratiche tipiche della civiltà rurale.
2. Il presente regolamento si applica agli orti di Via Bonardi in Villanova Monferrato presso l'area denominata "ex acquedotto via Bonardi".
3. Tali appezzamenti rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun modo diverranno di proprietà del singolo individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.

Articolo 2 - Definizione di Orto Urbano ed ubicazione

1. Per orto urbano si intende una porzione di terreno pubblico (eventualmente compreso un piccolo deposito ad uso personale per ricovero attrezzi/materiali) concesso a titolo temporaneo e destinato alla coltivazione di ortaggi, frutta, e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
2. I Lotti di terreno destinati ad orti (entro il limite delle aree disponibili), sono localizzati su area di proprietà comunale ed individuata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 334, 335 e 336.
3. Il progetto planimetrico, redatto in base alle effettive suddivisioni già oggetto di utilizzo e della prevista formazione di aree di accesso, prevede la realizzazione di 10 appezzamenti di terreno, con una superficie variabile da 170 a 370 mq. ciascuno, come da planimetria allegata (allegato 1).

Articolo 3 - Modalità di assegnazione

1. Presentazione domande e modalità di assegnazione orti

La domanda di assegnazione deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica allegata (allegato 2). Alla domanda deve essere allegata copia di documento di identità valido e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Ogni nucleo familiare può presentare domanda di assegnazione di orto urbano (pena la dichiarazione di irricevibilità della domanda), per non più di due lotti. La scadenza delle domande è fissata in via generale al 28 febbraio del primo anno di riferimento del periodo di assegnazione (il primo 2021-2023, i successivi 2024-2026 ecc.), oppure successivamente in caso di disponibilità di lotti liberi.

Le domande presentate sono valutate dall'Ufficio Amministrativo, che stilerà una graduatoria.

Le assegnazioni degli orti vengono effettuate secondo l'ordine di graduatoria.

2. Requisiti

Possono presentare le domanda di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la residenza anagrafica nel Comune di Villanova Monferrato.
- b) non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
- c) non disporre (in proprietà o altra forma di diritto reale), nel Comune di Villanova Monferrato, di un altro appezzamento di terreno, comprese le aree pertinenziali agli edifici, di metratura superiore a 250 mq, sul territorio comunale.

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente e può essere trasferita, solo in caso di formale richiesta scritta, ad altri famigliari conviventi, aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti a), b) e c), solo in caso di morte o trasferimento di residenza del titolare.

3. Modalità di formazione della graduatoria

Le domande ritenute valide sono inserite in una graduatoria formata sulla base anche dei seguenti criteri di assegnazione:

A. Parametri ISEE (ISEE ORDINARIO DEL NUCLEO)

- a) fino a € 12.000,00 punti 10;
- b) da € 12.001,00 a € 15.000,00 punti 8;
- c) da € 15.001,00 a € 20.000,00 punti 6;
- d) da € 20.001,00 a € 25.000,00 punti 4;
- e) oltre € 25.000,00 punti 2.

B. Composizione del nucleo familiare

- a) per famiglia con oltre 4 componenti - punti 10;
- b) per famiglie di 4 persone - punti 8;
- c) per famiglie fino a tre persone - punti 5;
- d) presenza disabili - punteggio aggiuntivo: punti 3;
- e) persona richiedente disoccupata - punteggio aggiuntivo: punti 3;
- f) presenza di uno o più anziani (età superiore a 65 anni) - punteggio aggiuntivo: punti 3

Costituisce titolo di precedenza, a parità di punteggio, la durata della condizione di disoccupazione, che dovrà essere opportunamente comprovata.

In considerazione del fatto che gli appezzamenti di terreno erano già utilizzati in via informale nell'anno 2020, per la prima assegnazione, in caso di più domande, è previsto un punteggio base di 10 punti per i conduttori che intendessero proseguire anche per il triennio 2021-2023. A tali utenti verrà confermato il diritto di utilizzo dello stesso lotto di terreno già coltivato nel 2020.

La graduatoria di assegnazione verrà comunicata agli interessati, che dovranno confermarla per accettazione, versando conseguentemente il relativo canone annuo entro il termine di dieci giorni a pena di decadenza.

Articolo 4 – Durata assegnazione e contributi

1. I periodi di assegnazione sono stabiliti in un periodo massimo di tre anni. Ogni assegnazione verrà autorizzata fino al 31 dicembre del terzo anno di riferimento (il primo 2021-2023, i successivi 2024-2026 ecc.) a far tempo dalla data del verbale di assegnazione da parte dell'Ufficio Amministrativo; potrà essere rinnovata (vedi successivo articolo 5), salvo decadenza della stessa per violazione al presente regolamento, rinuncia dell'assegnatario o disdetta dell'Amministrazione Comunale.
2. A titolo di contributo per le spese di manutenzione, l'assegnatario corrisponde al Comune un importo pari a €. 50,00 per anno solare, per lotti fino a mq. 350, e €. 75,00 per lotti anche abbinati con superficie oltre i 350 mq. a partire dalla data di assegnazione. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato entro il termine previsto dall'articolo 3, ultimo comma; i canoni successivi entro il giorno 31 gennaio di ogni anno.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, al termine di ogni triennio, rivedere i contributi di cui al presente articolo, adeguandoli alle spese direttamente sostenute per la gestione degli orti.

Articolo 5- Proroga assegnazione

L'assegnazione dell'orto, alla scadenza del triennio, si rinnoverà automaticamente di pari periodo, solo nel caso non ci fossero altre richieste, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione. In caso contrario, in presenza di nuove richieste, verranno espletate le procedure di cui all'art. 3. A coloro che risultano già assegnatari e ai quali verrà rinnovata la gestione, sarà confermato il medesimo orto.

Articolo 6 – Responsabilità dell'assegnatario

L'Amministrazione declina all'assegnatario ogni responsabilità civile e penale derivante da danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio od incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione inoltre non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.), infortuni che possono intervenire all'assegnatario o a terzi.

Articolo 7 - Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento.
2. L'assegnatario è tenuto in particolare all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - coltivare personalmente, e con continuità regolare, l'orto assegnato. Alla coltivazione possono contribuire i familiari, mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita;
 - non subaffittare, né totalmente né parzialmente, il lotto di terreno assegnatogli;
 - curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto e degli spazi comuni e contribuire alla manutenzione ordinaria; all'interno del lotto, per ragioni di carattere igienico- sanitario, non possono essere allestite strutture per la cottura dei cibi;
 - utilizzare l'orto esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, frutta e fiori ad uso proprio o della sua famiglia. E' pertanto vietata qualunque forma di commercializzazione dei prodotti;
 - osservare le norme di buon vicinato e vigilare sull'insieme degli orti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
 - l'assegnatario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici ponendo a massima attenzione alla loro distribuzione e seguendo la normativa in vigore;
 - pagare il contributo annuo alle spese di manutenzione stabilito dal Comune;
 - comunicare la propria assenza al Comune in caso di impedimenti temporanei alla coltivazione e cura dell'orto da parte dell'assegnatario e fornire l'eventuale delega che consenta la presenza nell'orto di persona diversa dall'assegnatario o suo familiare (la delega deve indicare chiaramente il periodo di validità, che non deve superare il termine massimo di tre mesi, che comportano, se superati, la revoca dell'assegnazione. E' fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori tre mesi, su disposizione debitamente motivata);
 - comunicare tempestivamente al Comune la perdita dei requisiti di assegnazione.
 - restituire, a fine assegnazione, l'appezzamento nelle stesse condizioni originarie; in caso contrario verranno addebitati eventuali danni;
 - non avere pendenze tributarie nei confronti del Comune di Villanova Monferrato.
3. Gli assegnatari possono piantare ortaggi e fiori; è consentita la piantumazione di cespugli fruttiferi e alberi da frutta (che non devono superare i 3 metri di altezza), su una superficie non eccedente ad un quarto di quella dell'intero lotto assegnato e senza arrecare danno ai lotti confinanti;
4. Allo scadere del contratto, per qualunque causa, i beni presenti sull'orto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.
5. I rifiuti prodotti devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto.

Articolo 8 - Divieti

1. E' fatto divieto agli assegnatari:
 - modificare gli appezzamenti per quanto riguarda la destinazione e i confini, pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali;
 - fare accedere persone estranee, se non accompagnate dal titolare stesso;
 - di lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
 - di bruciare residui di vegetazione o sterpaglie;
 - di eseguire impianti o allacciamenti elettrici, installare gruppi elettrogeni e bombole gas;
 - di allevare animali di qualsiasi tipo, nonché tenere arnie dove le api organizzano la loro colonia, e tenere animali domestici stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
 - di posare teli di nylon, lamiere o simili che deturpino l'estetica dell'orto;
 - di stoccare o interrare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi o di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto;
 - di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
 - di recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
 - di accendere fuochi;
 - di aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati rampicanti, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o similari;
 - di accedere all'orto con mezzi motorizzati compresi i ciclomotori, anche se condotti a mano;
 - di costruire semenzai chiusi o serre; è possibile proteggere le coltivazioni unicamente attraverso la costruzione di tunnel per orto o serre provvisorie, delle dimensioni massime di 30 mq totali x 200 cm di altezza, realizzati con

bacchette flessibili e plastica trasparente di copertura;

- di installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli;
- di ammassare letame all'interno dell'orto oltre all'uso strettamente necessario;
- di coltivare piante proibite dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Gestione spazi e servizi comuni e orari di accesso

1. L'accesso all'area "ex acquedotto" è consentito tramite il cancello principale, utilizzando la scheda elettronica nominale, consegnata con le modalità previste dal Regolamento per l'accesso dell'area, approvato con deliberazione n. 3 in data 14/01/2021 della Giunta comunale;
2. L'accesso all'area "ex acquedotto" è consentito al solo fine di accedere all'area di parcheggio degli orti; non è consentito sostare al di fuori di tale area con mezzi o usufruire di spazi o servizi presenti nell'area predetta.
3. Ogni assegnatario può dotarsi di un piccolo capanno in legno ad uso deposito attrezzi; la struttura deve essere realizzata a cura e spese dell'assegnatario. Inoltre è consentito l'accesso al locale deposito (Foglio 7, mappale 335, sub. 4), unicamente per la custodia e ritiro di piccoli mezzi e utensili da utilizzare per la coltivazione. Ogni assegnatario sarà personalmente responsabile di tutte le operazioni relative all'accesso e utilizzo di tale locale.
4. Gli assegnatari dovranno rispettare i seguenti orari: dal 01/05 al 30/09 dalle ore 06:00 alle ore 20,30, dal 01/10 al 30/04 dalle ore 07:30 alle ore 18:30.

Articolo 10 – Gestione orti urbani

Le competenze della gestione sono dell'Ufficio amministrativo. L'Amministrazione Comunale provvede, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dall'assegnatario.

Articolo 11 – Revoca e cause cessazione assegnazione

1. L'atto di assegnazione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca dell'assegnazione.
2. I casi che comportano la revoca dell'assegnazione dell'orto o cause di cessazione sono i seguenti:
 - trasgressione degli articoli 7,8 e 9 del presente Regolamento;
 - rinuncia volontaria;
 - morte o trasferimento di residenza del titolare dell'assegnazione, senza che sia stata fatta richiesta di trasferimento ad un familiare convivente, ai sensi dell'art. 3 (Requisiti) del presente Regolamento.
3. Per tutti i casi sopra descritti nulla è dovuto dal Comune all'assegnatario circa il contributo versato e le lavorazioni effettuate entro il proprio orto.
4. Le persone non aventi diritto dovranno liberare l'orto entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
5. Nel caso in cui si dovessero liberare alcuni orti, si procederà all'assegnazione seguendo la graduatoria dei richiedenti esclusi dall'aggiudicazione.

Articolo 12 – Disposizioni finali

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli assegnatari pozzetti con attacco acqua.

Presso l'ingresso di ogni orto è riportata una targhetta con il relativo numero.

Gli assegnatari devono rispettare in toto il presente Regolamento; nel caso gli stessi dovessero compiere azioni aventi rilevanza penale, l'Amministrazione comunale si riterrà in dovere di tutelare nelle sedi giudiziarie opportune i propri interessi.